



Città di Trapani

AVVISO

per la definizione agevolata ex art. 28 della L.R. n. 16/2016 delle istanze di condono edilizio presentate ai sensi delle leggi n. 47/85, n. 724/94 e n. 326/03.

SI RENDE NOTO

1. A tutti gli interessati che i titolari degli immobili che hanno presentato istanza di condono edilizio ai sensi delle Leggi n. 47/85, 724/94 e 326/03, possono presentare una perizia giurata di un tecnico abilitato all'esercizio della professione, iscritto in un albo professionale, attestante il pagamento delle somme versate per l'oblazione e per gli oneri concessori nonché il rispetto di tutti i requisiti necessari per ottenere la concessione in sanatoria, oltre la copia dell'istanza di condono presentata nei termini previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, dalla legge 23 dicembre 1994 n. 724 e dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Gli interessati, inoltre, per il periodo 2008-2013, allegano, ove previste, le ricevute di versamento delle imposte comunali sugli immobili e quelle per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
2. Le pratiche di cui al superiore punto sono sottoposte ad accertamenti a campione nella misura minima del 5 % delle perizie presentate.
3. Trascorso il termine di 90 giorni dalla data di deposito della perizia , senza che sia stato emesso provvedimento con il quale viene assentito o negato il condono, la perizia acquista efficacia di titolo abilitativo.

II DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
f.to Arch. Vincenza Canale